



## ICI – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

### ISTRUZIONI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI (DEL C.C. N.91/2010)

### CHI DEVE PAGARE L'ICI

L'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili deve essere versata \*:

\* ad esclusione dei casi esenti ai sensi del D.L. 93/08

- da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili come **proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento;**
- dai **locatari in caso di** locazione finanziaria (**leasing**);
- dai concessionari delle aree demaniali.

### ESENZIONI

DECRETO LEGGE N. 93/08 conv. L. 126/08 - Art. 1 [estratto]

(DECRETO FISCALE ICI) - GAZZETTA UFFICIALE N. 124 DEL 28 MAGGIO 2008:

- A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

### Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

- se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente (ad esempio, per una casa cointestata a marito e moglie, entrambi devono versare l'ICI ma separatamente); il Comune di Monterotondo prevede la possibilità di effettuare il versamento dell'intera quota ICI dovuta, interamente a nome di uno dei comproprietari, previa presentazione di apposita comunicazione;
- se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario; il Comune di Monterotondo prevede la possibilità di effettuare il versamento dell'intera quota ICI dovuta, interamente a nome di uno dei comproprietari, previa presentazione di apposita comunicazione;
- se l'immobile è in multiproprietà, l'ICI deve essere pagata dall'amministratore del condominio o della comunione, ma per la ripartizione bisogna verificare se la proprietà è ripartita per quota di possesso o per partecipazione societaria od azionaria. Nel primo caso il contribuente dovrà pagare in base alla quota attribuita; nel secondo caso l'imposta dovrà essere versata dalla società proprietaria dell'immobile.

### COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

Per calcolare l'ICI bisogna prima di tutto definire il valore dell'immobile oggetto d'imposizione, ossia quella che di norma si chiama base imponibile. A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

#### Per i Fabbricati

La **base imponibile** è costituita dalla **rendita catastale** dell'immobile **augmentata del coefficiente di rivalutazione** (attualmente il 5%) e **moltiplicata per un coefficiente** diverso a seconda della categoria catastale.

COEFFICIENTE <sup>(2)</sup> per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata	
100	abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (cat. A e C tranne A10 e C1)
140	fabbricati categoria B
50	uffici, studi privati (categoria A/10) e alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D)
34	negozi e botteghe (categoria catastale C1)

#### Per le Aree Fabbricabili

La base imponibile è costituita dal valore venale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta. Il Comune può determinare periodicamente detto valore, suddividendo il territorio per zone omogenee (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 59, lett. g). Il valore così determinato non potrà essere rettificato con atti di accertamento da parte del Comune qualora venga preso a base dal contribuente per la valutazione della propria area fabbricabile. Con apposito regolamento, i Comuni – e tra questi il Comune di Monterotondo - possono introdurre l'istituto dell'accertamento con



adesione (Decreto Legislativo del 15/12/1997, n. 446, art 59, lett. m), istituto favorevole al contribuente, tendente ad evitare contenziosi con l'Ente stesso soprattutto in materia di aree fabbricabili.

Secondo quanto previsto dal D.L. 223/2006 art. 36 comma 2 "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

#### Attenzione

La Legge Finanziaria 2007 ha abrogato la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta.

La Legge Finanziaria 2007 ha specificato che è da considerarsi abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

#### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dichiarazioni per l'applicazione delle esenzioni - anno 2011

- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (es. : genitori - figli, nonni - nipoti) e in linea collaterale entro il 2° grado (es. : fratelli e sorelle); per l'ottenimento di tale beneficio, il contribuente è tenuto a presentare, mediante apposita modulistica, la dichiarazione entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente, tranne che per le situazioni già dichiarate e non mutate. La dichiarazione non ha valore retroattivo.
- Dichiarazioni per l'applicazione delle agevolazioni - anno 2011
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, eventualità da segnalare mediante l'apposita modulistica, è prevista la possibilità di riduzione del 50% dell'imposta, con aliquota ordinaria (6,9 per mille) - eventualità da dichiarare ogni anno entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente. La dichiarazione non ha valore retroattivo.
- Immobili locati in convenzione ai sensi della L. n. 431/98, eventualità anch'essa da segnalare mediante l'apposita modulistica entro la scadenza del pagamento a saldo dell'anno corrente, è prevista la possibilità di aliquota agevolata. Se il contratto prevede l'opzione di rinnovo, il presente modulo deve essere presentato nuovamente al momento del rinnovo. La dichiarazione non ha valore retroattivo.

Modulistica disponibile nella sezione allegati : [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) > Servizi alla persona > ICI

#### PAGAMENTO ICI: COME, DOVE E QUANDO EFFETTUARLO

##### Come calcolare l'imposta

**RENDITA CATASTALE X 1,05 X COEFFICIENTE <sup>(2)</sup> X ALIQUOTA**

##### ESEMPIO

per determinare l'imposta ICI annuale, con aliquota ordinaria (6,9 per mille) e al 100% di possesso.

Aliquota ordinaria (6,9 per mille) nell'esempio di un fabbricato destinato a uso abitativo :

**Rendita Catastale x 1,05 x 100 x 6,9**  
**1000**

##### Dove versare l'imposta

Presso gli uffici postali mediante versamento c.c.p. e presso le filiali di banca, mediante modello F24.

##### Quando effettuare il pagamento

- Versamento **entro il 16 giugno** : prima rata (**acconto**) oppure versamento in un'unica soluzione (**acconto + saldo**);
- Versamento **dal 01 al 16 dicembre** : seconda rata (**saldo**).

Il contribuente può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è calcolato per intero.

##### Versamento ICI con bollettino di conto corrente postale

NUMERO CONTO CORRENTE POSTALE	17461047
INTESTATO A	COMUNE MONTEROTONDO RISCOSSIONE ICI SERV. TESORERIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali (compresa l'imposta comunale sugli immobili, ICI) deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



Versamento ICI con modello F24

Il modello di versamento F24 ICI è reperibile anche sul sito [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).

CODICI F24 (utilizzare nella "Sezione ICI ed altri tributi locali")		
F611	CODICE CATASTALE COMUNE DI MONTEROTONDO	
3901	ABITAZIONE PRINCIPALE	per gli immobili non esenti ai sensi del D.L.93/08
3903	AREE FABBRICABILI	
3904	ALTRI FABBRICATI	
3906	INTERESSI LEGALI	soltanto per ravvedimento operoso
3907	SANZIONI	soltanto per ravvedimento operoso

- I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune in cui è situato l'immobile, tramite conto corrente postale. Si ricorda che l'utilizzo del Modello F24 ICI per il versamento dell'ICI non è un obbligo ma una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali.
- Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.
- Non è possibile effettuare pagamenti relativi agli avvisi di accertamento mediante modello F24.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il bollettino di CCP e il modello F24 contengono una casella dedicata al **ravvedimento operoso**, da barrare nel caso si vogliano correggere precedenti violazioni. In questa ipotesi la somma complessiva da versare deve comprendere l'imposta dovuta più la sanzione ridotta e gli interessi. Possono avere la riduzione della sanzione, **per un massimo di 1 anno di ritardato pagamento** e con le modalità di seguito indicate, coloro ai quali non sia stata constatata la violazione o verso i quali non siano iniziati accertamenti, ispezioni o verifiche:

RAVVEDIMENTO OPEROSO = IMPOSTA BASE + SANZIONE + INTERESSI LEGALI		
RITARDO	SANZIONE	INTERESSI LEGALI
dal 1° al 30° giorno	3 %	1,5 %
dal 31° giorno ad 1 anno	3,75 %	1,5 %

Per calcolare gli interessi legali da applicare per il ravvedimento operoso:

$$\text{Imposta base} \times 1,5 \times \text{giorni di ritardo}$$

**36500**

NB: sia la sanzione che gli interessi sono da calcolare sull'imposta base.

Nel caso di versamento mediante bollettino di CCP il contribuente deve indicare in alto a destra l'importo lordo (importo netto più sanzione e interessi) e in basso l'importo netto, barrando la casella ravvedimento operoso.

**SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CONTI CORRENTI PER IL VERSAMENTO ICI**

L'Amministrazione Comunale ha attivato, relativamente al Servizio Tributi e Imposte Comunali, un nuovo servizio: la postalizzazione dei bollettini di conto corrente per il versamento dell'I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili.

L'intento è quello di migliorare il rapporto con i contribuenti, senza per questo gravarli di ulteriori impegni burocratici. Dal punto di vista dell'imposta, dunque, non cambia nulla: cambia invece il modo per arrivare al versamento delle somme dovute, che sarà più semplice, comodo ed efficiente. Più semplice e comodo, perché non sarà necessaria la compilazione in quanto il bollettino di conto corrente arriverà precompilato dall'Ufficio I.C.I. (eccetto il campo importo) e corredato comunque da una nota esplicativa; l'efficienza è infine garantita da un nuovo sistema di elaborazione che, tra le numerose novità, consentirà di verificare il pagamento dell'imposta con uno scarto di pochi giorni dal versamento stesso.

Il nuovo servizio è completamente gratuito. Non comporta spese aggiuntive a carico della cittadinanza anzi, ottimizza le risorse esistenti.

**Attenzione**

Le nuove modalità di riscossione dell'I.C.I. debutano a partire dal mese di Giugno 2011 in via sperimentale: per segnalazioni e richieste sarà sufficiente contattare l'Ufficio ICI al seguente indirizzo e-mail: [tributi@comune.monterotondo.rm.it](mailto:tributi@comune.monterotondo.rm.it).

Il contribuente a cui non sono stati recapitati i bollettini di conto corrente postale può farne richiesta contattando l'ufficio via e-mail.

Resta comunque possibile effettuare il pagamento dell'imposta mediante modello F24.



### PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

L'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI - per i casi di variazione o acquisto durante l'anno - è abrogato a decorrere dal 2007.

La finalità di questa disposizione è di eliminare la duplicazione di adempimenti posti a carico del contribuente, il quale:

- dal 2008, per ciascun fabbricato dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo, tutti i dati catastali e l'ICI pagata l'anno precedente;
- nelle dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2009 per ogni immobile indicherà l'ICI dovuta l'anno precedente.

#### Alcuni esempi

L'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI permane, infine, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti (relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, alla voltura catastale) per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, concernente il M.U.I. - Modello Unico Informativo.

- per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;
- per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;
- per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

#### Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

La dichiarazione va consegnata direttamente all'Ufficio ICI del Comune di Monterotondo oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Tributi e Imposte Comunali - Ufficio ICI Comune di Monterotondo Piazza Marconi, 4 00015 Monterotondo (RM). La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Modulistica disponibile nella sezione allegati : [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) > Servizi alla persona > ICI

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Ai sensi del D.Lgs n. 218/97, il Comune di Monterotondo adotta la definizione agevolata degli avvisi di accertamento con procedura di accertamento con adesione.
- L'accertamento con adesione si applica solamente agli avvisi di accertamento aventi per oggetto una omessa denuncia, una infedele denuncia o aree fabbricabili.
- L'accertamento con adesione (che non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio) è redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo o da un suo delegato. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/73 s.m.i., ovvero quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.
- La definizione agevolata si riferisce all'importo erogato a titolo di sanzione e nel caso delle aree fabbricabili, eventualmente, anche al valore dell'area fabbricabile.
- Il contribuente al quale viene notificato un avviso di accertamento rientrante nelle categorie citate nel secondo punto può formulare all'ufficio competente istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
- L'istanza deve essere redatta su appositi modelli disponibili, come da istruzioni riportate nell'avviso medesimo, presso il Servizio Tributi e Imposte Comunali - Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica - U.R.P. / Ufficio InformaComune e su [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).
- A seguito dell'istanza di parte, entro quindici giorni, l'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire comprendente l'indicazione dell'imposta e il relativo periodo suscettibile di ridefinizione, richiamando il numero dell'avviso di accertamento e la data di notifica. Nei casi in cui si renda necessaria la presentazione di ulteriore documentazione, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente mediante lo stesso invito a comparire. L'invito a comparire può essere formulato in forma scritta, telematicamente o telefonicamente.
- In sede di contraddittorio, in caso di accordo tra le parti, si procede alla redazione del verbale delle operazioni.
- Entro quindici giorni dal versamento dell'importo concordato mediante l'accertamento con adesione, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio appone sulla copia del contribuente apposito timbro unitamente alla data della presentazione della quietanza di pagamento e al visto del funzionario responsabile o di un suo delegato.
- Si procede alla definizione agevolata mediante accertamento con adesione entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.
- La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione per un periodo di novanta giorni.
- Nel caso di mancato pagamento dell'importo risultante dall'accertamento con adesione entro i termini previsti, si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Modulistica disponibile nella sezione allegati : [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) > Servizi alla persona > ICI



### RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il Funzionario responsabile può concedere la rateizzazione di un avviso di accertamento.

- In mancanza di una delle condizioni vincolanti, non si dà luogo alla rateizzazione degli avvisi di accertamento.
- Si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con l'applicazione, sulle somme delle rate successive alla prima, dell'interesse moratorio al vigente tasso legale.
- Per le persone fisiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 250,00 (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 150,00).
- Il numero massimo di rate che si concedono è fissato a sei (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, un numero superiore di rate oltre quelle previste, fino a un massimo complessivo di dodici).
- Il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 500,00 con un numero massimo di rate pari a ventiquattro.
- Per le persone giuridiche può essere concessa la rateizzazione di un avviso di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 1000,00.
- La prima rata deve risultare coincidente con la scadenza indicata nell'atto.
- La dilazione massima è di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento (ad eccezione di quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, la cui dilazione massima è di due anni dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento).
- Deve sussistere la condizione per cui non risultino morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni a carico del contribuente che richiede la rateizzazione.
- Si rende obbligatoria la presentazione di una fideiussione per avvisi di accertamento il cui importo complessivo sia uguale o superiore a € 5.000,00.
- Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rateizzazione redatta su appositi moduli (disponibili presso il Servizio Tributi e Imposte Comunali Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it)) da consegnare al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- Il funzionario responsabile esprime il parere in ordine alla concessione della rateizzazione.
- Una volta espresso parere positivo del funzionario responsabile, l'ufficio ne dà comunicazione al contribuente, procedendo contestualmente all'invio dei bollettini ICI precompilati recanti ciascuno il numero, l'importo e la scadenza di ogni rata.
- Il contribuente, entro quindici giorni dal pagamento di ogni rata, deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto versamento.
- Si verifica la decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di una sola rata.
- Non si procede alla rateizzazione degli avvisi di accertamento con adesione (in deroga alla presente disposizione, il funzionario responsabile può concedere ai contribuenti che risultino versare in particolare disagio economico documentato, la rateizzazione dell'avviso di accertamento con adesione alle condizioni indicate nel presente articolo).

Modulistica disponibile nella sezione allegati : [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) > Servizi alla persona > ICI

### RICHIESTA RIMBORSO

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Si procede al rimborso dell'imposta relativa alle aree fabbricabili, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 11, solamente per l'annualità in cui è stato emesso un provvedimento di accertamento d'ufficio attestante il valore dell'area fabbricabile, ovvero a seguito della ridefinizione del valore stesso in seguito alla procedura di accertamento con adesione.
- È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni per aver diritto al rimborso sono:
  - o che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti;
  - o che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - o che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
- In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile.
- Qualora il contribuente abbia effettuato il pagamento dell'ICI in eccesso relativo all'area fabbricabile o parte di essa soggetta ad esproprio, si procede al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che risulti acquisita agli atti da parte dell'ufficio la documentazione attestante il provvedimento d'esproprio ovvero dichiarazione sostitutiva equivalente del provvedimento medesimo.
- Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi annuali, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- Il contribuente deve inoltrare la richiesta di rimborso, compilata in ogni sua parte, producendo tutta la documentazione probante il versamento effettuato in eccesso. La richiesta deve essere redatta su appositi modelli disponibili presso il Servizio Tributi e Imposte Comunali – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).



- A seguito della richiesta, il contribuente riceve la comunicazione scritta del relativo esito, ovvero nel caso in cui la documentazione prodotta risulti insufficiente o inesatta, una richiesta informazioni che contiene l'indicazione della nuova documentazione da produrre. A seguito del provvedimento di rimborso, separatamente da quest'ultimo, il contribuente riceverà il mandato di riscossione del credito riconosciuto, ovvero in caso di indicazione nella richiesta del codice IBAN del proprio conto corrente (il cui intestatario deve necessariamente corrispondere con il beneficiario del provvedimento di rimborso) riceverà l'accredito della somma da rimborsare.
- Il Funzionario Responsabile, può autorizzare con apposito provvedimento la compensazione delle somme a debito del contribuente con quelle a credito, riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili per annualità diverse, a condizione che tale richiesta venga effettuata dal contribuente mediante apposito modulo debitamente compilato e pervenga al Servizio al Pubblico e Informatica – Ufficio Protocollo, entro trenta giorni prima della data di scadenza del versamento in acconto dell'annualità da compensare. All'istanza del contribuente deve seguire il provvedimento di autorizzazione alla compensazione (pena decadenza della possibilità di compensazione). La modulistica è presente presso il Servizio Risorse Finanziarie e Tributarie – Ufficio ICI e presso il Servizio al Pubblico e Informatica – U.R.P. / Ufficio InformaComune e su [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).

Modulistica disponibile nella sezione allegati : [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it) > Servizi alla persona > ICI

#### RICORSI PER CONTROVERSIE DI NATURA TRIBUTARIA

Commissione Provinciale Tributaria Di 1° Grado (ICIAP, ICI, ILOR, INVIM, IRPEF, IRPEG, IVA, etc.)

- Indirizzo: Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita, 7) 00184 Roma - tel. 06.488741
- dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 (solo depositi sabato 9,00-13,00 e martedì e giovedì 15,00-16,00).
- 

Le impugnazioni alle decisioni della Commissione Tributaria Provinciale, sono di competenza della Commissione Tributaria Regionale.

Ulteriori informazioni e modulistica: Servizio al Pubblico e Informatica - U.R.P. / Ufficio InformaComune;

Ulteriori informazioni e modulistica: [www.comune.monterotondo.rm.it](http://www.comune.monterotondo.rm.it).

Ultimo aggiornamento: 20/06/2011